

S T A T U T O

dello

S C I C L U B A L P I N O

=====

=====

Per l'iniziativa di un gruppo di giovani, nell'anno 1958
è sorto lo:

SCI CLUB ALPINO

con Sede in Lentate sul Seveso, al fine di organizzare
gite sciistiche, escursioni e campeggi.

Organizzazione libera che si basa sui seguenti organi:

ASSEMBLEA GENERALE

- 1°) L'assemblea Generale è composta da tutti i Soci iscritti e che sono in regola con le quote annuali.
- 2°) L'Assemblea Generale si riunisce una volta l'anno in via ordinaria, presso la Sede nel periodo Settembre/Ottobre.
- 3°) L'Assemblea determina l'attività della Società, il controllo di tutti gli atti straordinari.
- 4°) Qualora un membro incorra nella violazione dello Statuto od in atti contrari al buon andamento della Società, L'assemblea lo può espellere. Ogni sua decisione è insindacabile.
- 5°) Un quinto dei Soci può chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea in via straordinaria per dei motivi che gli stessi dovranno poi far presente.
- 6°) L'Assemblea Generale nomina i componenti del

CONSIGLIO DIRETTIVO

- 7°) Il Consiglio Direttivo è composto da 7 persone, di cui almeno 2 Soci promotori, vale a dire iscritti nell'anno 1958. Tutti possono essere eletti basta che abbiano superato il 21° anno di età.
- 8°) In separata Sede il Consiglio nomina il Presidente della Società, Il Vice-Presidente, Il Segretario ed il Tesoriere.
- 9°) Al Consiglio spetta promuovere gite, escursioni, campeggi e spetta inoltre allo stesso una regolare amministrazione.
- 10) Quando lo ritenga opportuno, specialmente qualora avvengano dimissioni di uno o più componenti, situazioni economiche disagiate, il Consiglio può convocare l'Assemblea Generale per gli opportuni provvedimenti.
- 11) Il Consiglio rimane in carica per UN ANNO ed alla fine del proprio mandato esporrà, per l'approvazione, alla Assemblea l'operato, la situazione amministrativa e tecnica.
- 12) Il voto di sfiducia dell'Assemblea non obbliga il Consiglio a dimettersi a meno che la mozione stessa lo preveda.

ORGANO DI CONTROLLO

- 13°) L'Organo di Controllo è formato da 3 (tre) REVISORI DEI CONTI, nominati dalla Assemblea Generale in seduta ordinaria.
- 14°) La funzione principale dei Revisori dei Conti è quella del controllo dell'attività del Consiglio Direttivo, specialmente della parte amministrativa.
- 15°) I Revisori dei Conti possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo in via consultiva e senza capacità di voto.
- 16°) Se i Revisori dei Conti dovessero riscontrare delle irregolarità contro la buona amministrazione e contro il buon andamento della Società, possono convocare l'Assemblea Generale in via straordinaria presentando ad essa la situazione rilevata ed gli opportuni provvedimenti.

DURATA DELLA SOCIETA'

- 17°) La Società ha durata illimitata e si può sciogliere per volontà dell'Assemblea Generale.

DISPOSIZIONI GENERALI

- 18°) Il presente Statuto, in duplice copia, viene firmato dal Presidente e dai componenti del Consiglio Direttivo in carica. Una copia viene tenuta dal Presidente ed una copia dal Segretario della Società.
- 19°) Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate dalla Assemblea Generale con una maggioranza dei 2/3 (due-terzi) degli iscritti.
- 20°) Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme stabilite dallo Statuto Base della FISI.

SENTATE SUL SEVESO :

approvato alla unanimità nella Seduta dell'Assemblea Generale del 10 Ottobre 1958.

IL SEGRETARIO

Duilio Colombo

Colombo Duilio

IL PRESIDENTE

Alberto Schiatti
Alberto Schiatti

IL TESORIERE

Venturini Angelo
Venturini Angelo

IL VICE PRESIDENTE

Colombo Fernando
Colombo Fernando

I CONSIGLIERI;

Scovenna Ermanno
Scovenna Ermanno

Boffi Luigi
Boffi Luigi

STATUTO

dello

=====SCI CLUB ALPINO LENTATE=====

Art. 1

La Società sciistica SCI CLUB ALPINO LENTATE con sede in Lentate Via Nazionale 124 denominata "SCI CLUB ALPINO LENTATE" ha per scopo:

La diffusione degli sport invernali nell'ambito e secondo le norme della F.I.S.I. della quale accetta Statuto e regolamento;

La Società ha carattere di assoluta apoliticità.

Art. 2

I SOCI

La Società è composta dai soci:

- a) benemeriti;
- b) vitalizi;
- c) sostenitori;
- d) ordinari;

Tutti i soci che prendono parte a qualsiasi attività nell'ambito della FISI, devono essere tesserati, a cura della Società, alla FISI stessa.

Tutti i soci hanno il dovere di difendere il buon nome della Società ed il diritto di frequentare i locali sociali o godono delle agevolazioni che la Società può offrire.

Art. 3

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà:

- a) presentare una domanda controfirmata da due soci, tale domanda dovrà essere approvata dal C.D. a maggioranza;
- b) essere di nazionalità italiana. Gli stranieri possono venire ammessi alla Società, ma non possono partecipare alle gare di calendario FISI;
- c) possedere diritti civili secondo le leggi vigenti;
- d) avere cessato di appartenere almeno da un anno ad altre società affiliate alla FISI.

Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente Statuto.

Art. 4

La qualifica di socio si prende:

- a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto entro il 31 Ottobre di ogni anno. L'impegno annuale e si intende rinnovato di anno in anno;
- b) per morosità, a causa di ritardo superiore a 3 mesi nel pagamento delle quote sociali, i nomi dei soci dimissionari per morosità, o radiati, verranno fissi all'ambo sociale;
- c) per radiazione che viene pronunciata contro il socio che commette fatti puniti dalla legge penale ledenti la sua onorabilità oppure si comporta un contrasto con la buona educazione sportiva o commette mancanze nei confronti dei dirigenti sociali o federali. Tale radiazione dovrà essere comunicata al Comitato Provinciale o se si tratta di soci che praticano l'agonistica, anche alla FISI. Sulla proposta di radiazione delibera il C.D.

I soci dimissionari per morosità, dovranno per essere riammessi sottoposti alle norme stabilite dall'art. 3 del presente Statuto. I soci morosi riammessi dovranno versare tutte le quote arretrate.

A carico dei soci possono essere adottati inoltre i seguenti provvedimenti disciplinari, per comportamento contrario alla buona educazione sportiva:

- a) ammonizione
- b) sospensione della frequenza dei locali e dagli incarichi sociali per un periodo di tempo determinato dal C.D. a secondo dei casi

Tali sanzioni vengono deliberate dal Comitato Direttivo e contro di essi è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla comunicazione, in prima istanza al C.Z. ed in secondo istanza al C.F. FISI.

Art. 5

ASSEMBLEA

L'anno sociale decorre dal 1 Ottobre di ogni anno al 30 Settembre del successivo.

La convocazione della Assemblea Ordinaria deve avvenire entro il mese di Settembre di ogni anno. La convocazione di Assemblea Straordinaria, oltre che dal C.D, può essere richiesta dalla metà più uno dei soci i quali dovranno avanzare domanda al Presidente della società, proponendo l'o.g. in § tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve avvenire per invito scritto da inviare ai soci stessi, con la precisazione dell'O.g. almeno 15 giorni prima; l'o.g. deve essere affisso all'ambo sociale negli stessi termini.

Contemporaneamente deve essere informato il Comitato Provinciale della FISI il quale ha facoltà di inviare un proprio Rappresentante per assistere ai lavori. Qualora il Presidente della Società non provvedesse alla convocazione ordinaria o straordinaria nei termini prescritti, i Soci potranno rivolgersi per iscritto al Comitato P. della FISI allo scopo di prendere provvedimenti.

ART. 6

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie o Straordinarie della Società tutti i Soci che sono in regola con le quote totali ed appartengono all'Ente da almeno tre mesi. Esse saranno valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci, dopo un ora, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentanti. Nelle Assemblee stesse sono ammesse deleghe in numero non superiore a due per ciascun socio, e non superiore a una per ciascun dirigente della Società.

ART. 7

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente in carica o da chi ne fa le veci ed uno dei Soci presenti verrà nominato dalla Assemblea a fungere da Segretario. L'Assemblea nomina due scrutatori per controllare le votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori.

ART. 8

Eventuali modifiche di Statuto potranno essere discusse nelle Assemblee su richiesta di almeno metà dei Soci, presentata entro il mese di Luglio e dovranno venire approvate da $2/3$ dei votanti per entrare in vigore dopo il benestare della FISI.

ART. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

La Società è retta dal C.D. i cui esponenti, scelti fra i Soci, vengono nominati per elezioni a scrutinio segreto dall'Assemblea.

Esse è formato da n. 7 componenti

L'Assemblea nomina: Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario; il Tesoriere, e successivamente gli altri membri del C.D. ed il Collegio dei Revisori. Tutte le cariche sono norifiche. Gli eletti rimangono in carica Due anni e sono rieleggibili. Le deliberazioni del C.D. sono valide quando alla riunione è presente la maggioranza dei suoi componenti. IN caso di parità di voti è prevalente quello del Presidente.

.../...

ART? 10

Il C.D. si riunisce normalmente una volta al mese su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi straordinariamente igno qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o dal C.R.

ART. 11

Sono compiti del C.D. :

- a) Esaminare le domande di ammissioni ed accettare le dimissioni dei Soci;
- b) Adottare dei provvedimenti disciplinari;
- c) Compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla Assemblea dei soci e curare gli affari di ordine amministrativo
- d) Approvare il programma per la programmazione sciistica dei Soci e per quella tecnica degli atleti, nonché il programma sportivo sociale;
- e) Nominare i direttori delle varie sezioni che si potranno scegliere anche all'infuori del C.D. In tal caso essi parteciperanno alle riunioni del C.D. ma solamente con voto consultivo;
- f) Stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare le assemblee straordinarie quando lo reputi necessarie o ne venga fatta richiesta dai Soci a norma dell'ART. 5;
- g) Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei Regolamenti interni;
- h) Stabilire le norme per l'uso degli impianti sportivo;
- i) Decidere tutte le questioni che interessano la Società ed i Soci.

ART. 12

Il Presidente dirige la Società e ne é il legale rappresentante in ogni evenienza.

ART. 13

Il Vice-Presidente sostituisce il Presdinte nel caso di sua assenza od impedimento ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato/

ART. 14

Il Presidente ed il C.D. sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio e non approvate dalla Assemblea Ordinaria o Straordinaria. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi soltanto i Soci,

..../....

ed in particolare il Presidente ed i componenti il C.D., che hanno agito a nome e per conto della Società. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.

ART. 15

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del C.D., redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento della Società e dirige la Amministrazione Sociale .
Il Tesoriere si incarica dell'esecuzione delle entrate e della tenuta dei libri; provvede alla conservazione delle attività sociali ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le voci.

ART. 16

Il Direttore Tecnico sportivo, su delega del C.D. viene incaricato della preparazione morale e tecnica degli atleti, stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare; sottopone al C.D. l'organizzazione di manifestazioni. Egli ha alle sue dirette dipendenze l'allenatore sociale. Provvede anche alla migliore preparazione tecnica scistica dei soci che non si dedicano all'agonistica.

ART. 17

COLLEGIO DEI REVISORI.

Il collegio dei Revisori comprende tre componenti i quali provvedono a nominare fra loro il Presidente; Il Presidente del C.R. assiste alle riunioni del C.D. con voto consultivo. I revisori esercitano la vigilanza sull'Amministrazione della Società. Rilevando un'irregolarità amministrativa devono comunicarlo al C.D. per iscritto per i necessari provvedimenti.

ART. 18

ENTRATE DELLA SOCIETÀ E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate della Società sono costituite:

- a) dalle quote sociali
- b) dall'eventuali elargizioni fatte da soci e da terzi
- c) dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazioni di manifestazioni sportive;
- d) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della Società.

...../.....

ART. 19

Il Patrimonio sociale é costituito ;

- a) dagli impianti sportivi di proprietà della società.
- b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare;
- c) da materiali attrezzi ed indumenti di proprietà sociali;
- d) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
- e) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti alla Società stessa;
- f) dalle donazioni, lasciti e successioni.

ART. 20

Durata della Società

La durata della Società é illimitata. La società non può essere sciolta che col preventivo benestare di una Assemblea straordinaria espressamente convocata, la quale decide con la maggioranza prevista per le modificazioni statutarie e secondo le norme regolamentari della FISI.

ART. 21

DISPOSIZIONI GENERALI

Del presente statuti il presidente della Società dovrà firmare due copie, una delle quali verrà depositata presso gli archivi sociali e la seconda presso la FISI.

ART. 22

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto vigono le norme stabilite dalla FISI.-

IL PRESIDENTE